DOTT. SIMONE GHINASSI - NOTAIO - 50121 FIRENZE - VIA G. CARDUCCI, 16 - TEL. 055 2001550 - FAX 055 2638865

Repertorio n. 49927 Raccolta n. 20751

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Firenze
Atti Civili
il 27/11/2019
n° 22197
Serie 1T
con € 200 -
di cui
per trascrizione

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di novembre, alle ore undici.

In Firenze, nel mio studio, via Carducci 16.

14 novembre 2019

Davanti a me, Dottor Simone Ghinassi, Notaio in Firenze, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è presente il signor:

Grazi Francesco, nato a Firenze il 9 novembre 1966, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"SAN MARTINO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede in Firenze, via di Ugnano n. 7, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Firenze 05145490487.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'assemblea della predetta società riunita in questo giorno, ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- adeguamento dell'articolo del vigente statuto che disciplina l'organo di controllo ai sensi del nuovo art. 2477 c.c.;
- integrazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai sensi dell'art. 2545 sexises c.c.;
- integrazione della redazione del bilancio sociale;
- eventuali altre modifiche ex L. 112/2017 per le imprese sociali;
- varie ed eventuali.

Aderendo io Notaio alla richiesta, assume la presidenza dell'assemblea il comparente ai sensi di quanto disposto dallo statuto sociale, il quale constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante raccomandata a mano trasmessa agli aventi diritto in data 5 novembre 2019;
- che sono presenti in proprio o per deleghe conservate in atti sociali nove soci su ventitre aventi diritto al voto come risulta dal foglio di presenze che, vidimato a norma di legge si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti esso comparente, Presidente, nonché i signori Cappetta Daniela e Bottai Carlo, consiglieri; assente giustificato il Vicepresidente Gori Andrea;
- che la società non ha organo sindacale;
- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ai sensi di legge e del vigente statuto ed atta a deliberare su tutti gli argomenti di cui all'ordine del giorno avanti trascritto,

dandosi atto che la prima convocazione è andata deserta.
Quindi il Presidente, prendendo la parola sull'ordine del giorno, espone agli intervenuti che a seguito della modifica dell'art. 2477 c.c. si rende necessario adeguare l'art. 38 del vigente statuto alla nuova disciplina, inserendo la facoltà di nomina, oltre che di un Organo di Controllo, anche, in alternativa, di un Revisore Unico.
Il Presidente espone, altresì, le ragioni per le quali si rende necessario modificare l'art. 24 del vigente statuto sociale al fine di integrare i criteri di ripartizione dei ristorni ai sensi dell'art. 2545 sexies c.c.
Il Presidente, infine, espone le ragioni per le quali, in adempimento alla legge 112/2017, si rende necessario modificare l'art. 23 del vigente statuto sociale inserendo la previsione della redazione del bilancio sociale.
L'assemblea udita la relazione del Presidente, dopo breve ma esauriente discussione, con voto unanime,

DELIBERA

- di modificare come segue i seguenti articoli dello statuto sociale:
"ART. 23 - Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.
La relazione degli Amministratori, oltre a quanto disposto dalla Legge, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la Cooperativa opera, dei Soci, di persone non Socie e della comunità tutta.
La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto allo scopo sociale enunciato nel presente Statuto.
La Cooperativa redige altresì il bilancio sociale ai sensi e con le modalità dell'art. 9, secondo comma, del Dlgs. 112/2017.
ART. 24 - Nessun utile può essere distribuito ai Soci; il residuo dell'eventuale eccedenza attiva del bilancio, una volta soddisfatte le norme di Legge che ne regolano la destinazione, fra cui in particolare:
- articoli 3 e 11 della Legge 31 gennaio 1992 n.59 che prevedono la destinazione di una quota del 3% (tre per cento) degli utili al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione;
deve essere integralmente destinato al fondo di riserva indivisibile anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 904 del 16 dicembre 1977.
L'Organo amministrativo che redige il bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualisti-

ca.
In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/2001 e successive modificazioni).
In sede di approvazione del bilancio, i soci deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.
ART. 38 - L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato se obbligatorio o per volontà dell'Assemblea anche tra i non soci; lo stesso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
L'organo di controllo è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ed esercita altresì la revisione legale dei conti.
Ai sensi dell'art. 2477 c.c., l'Assemblea dei soci ha altresì facoltà di nominare, in alternativa, un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
ART. 39 - L'organo di controllo controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.
L'organo di controllo può in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e può richiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constatazione nell'apposito Libro dei Verbali.";
- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale composto di quarantasei articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa vidimazione a norma di legge ed omessane la lettura da me Notaio per dispensa avutane dal comparente.
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore undici e minuti venti.
Il comparente di quest'atto consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e

sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia da me diretta ed in parte a mano da me Notaio su sei pagine intere e parte della successiva fino alle firme di due fogli, del quale ho dato lettura al comparente, che dichiaratolo conforme alla sua volontà lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore di cui sopra.
F.to Francesco Grazi
F.to Simone Ghinassi Notaio

Elen

Soci

1 Gori
2 Lisci
3 Caval
4 Capp
5 Botta
6 Marti
7 Minic
8 Mont
9 Salim
0 Vanni
1 Ihle
2 Chiell
3 Grazi
4 Lacce
5 Lucci
6 Kuqi
7 Roma
8 Bianc
9 Guida
0 Buzha
1 Katros
2 Quirin

Soci p

3 Fondaz

Cooperativa San Martino a r.l.

Rep. n° 49927
Racc. 20751
Allegato "A 4"

Elenco soci

Soci persone fisiche

					Ammissione	
1	Gori	Andrea	25/10/1948	socio	10/07/2001	
2	Lisci	Lorenzo	13/06/1957	socio	10/07/2001	
3	Cavalleri	Vincenzo	08/06/1959	socio	20/04/2004	
4	Cappetta	Daniela	07/06/1974	socia	30/03/2005	
5	Bottai	Carlo	15/05/1937	socio	12/07/2006	
6	Martini	Alessandro	08/10/1959	socio	18/02/2008	
7	Minicucci	Michele	09/09/1968	socio	28/03/2008	
8	Monti	Valentina	07/04/1974	socia	28/03/2008	
9	Salimbeni	Leonardo	23/07/1971	socio	28/03/2008	
0	Vannini	Lisa	21/12/1969	socia	28/03/2008	
1	Ihle	Simone	17/12/1960	socio	28/03/2008	
2	Chiello	Letizia	29/01/1977	socia	28/03/2008	
3	Grazi	Francesco	09/11/1966	socio	23/05/2013	
4	Laccertosa	Anna Maria	18/09/1958	socia	22/04/2016	
5	Lucci	Thomas	11/12/1964	socio	28/07/2016	
6	Kuqi	Naim	10/12/1958	socio	17/01/2018	
7	Romagnoli	Simone	21/06/1974	socio	17/01/2018	
8	Bianchi	Giancarlo	02/04/1968	socio	17/01/2018	
9	Guida	Veronica	28/10/1981	socia	17/01/2018	
0	Buzhala	Sandiljan	19/06/1983	socio	20/04/2018	
1	Katroshi	Emjliano	27/06/1991	socio	20/04/2018	
2	Quirini	Leonardo	29/12/1969	socio	17/09/2019	

Soci persone giuridiche

3	Fondazione Solidarietà Caritas Onlus	10/07/2001	

X DELEGA

Rep. n° 49927
Racc n° 20751
Allegato "B"

STATUTO
della
"SAN MARTINO " Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I
DENOMINAZIONE " SEDE " DURATA

ART. 1 - E' costituita la Cooperativa Sociale a responsabilità limitata denominata "SAN MARTINO " Società Cooperativa Sociale".

ART. 2 - La Cooperativa ha sede in Comune di Firenze.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

ART. 3 - La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050 con facoltà di proroga prima della scadenza. Tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'Assemblea.

TITOLO II
SCOPO ED OGGETTO

ART. 4 - La Cooperativa rispetta le norme di cui alla Legge 8 Novembre 1991, n. 381, ed è quindi Cooperativa sociale ai sensi dell'art. 111 septies c.c.

La Cooperativa si ispira ai principi evangelici della carità cristiana, in modo particolare all' insegnamento di prossimità e condivisione del cap. 25 del Vangelo secondo Matteo, nonché al Magistero della dottrina sociale della Chiesa: "I valori della verità, della giustizia, della libertà nascono e si sviluppano dalla sorgente interiore della carità. Questi valori costituiscono dei pilastri dai quali riceve solidità e consistenza l'edificio del vivere e dell'operare: sono valori che determinano la qualità di ogni azione e istituzione sociale."

La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini con particolare riferimento ai soggetti Socialmente svantaggiati operando con i Soci ed anche con i terzi.

Essa ha per oggetto lo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, e di servizi al fine di consentire l'inserimento Socio-lavorativo di persone Socialmente svantaggiate ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), Legge 381/91.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la Cooperativa potrà pertanto svolgere servizi di autotrasporto di cose per conto terzi, servizi di pulizia e di manutenzione di aree verdi pubbliche e private, servizi inerenti l'igiene urbana e la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e dei materiali destinati al riutilizzo, l'esercizio di bar, ristori, mense, strutture ricettive ed altri pubblici esercizi, attività di produzione di beni e di commercio all'ingrosso ed al minuto di qualunque genere merceologico, l'attività di coltivazione di fondi rustici e di allevamento di animali

ed ogni altra inerente o connessa a queste ultime. La Cooperativa potrà altresì svolgere attività di organizzazione di buffet presso terzi; servizi di catering e banqueting; attività di lavanderia, noleggio, lavaggio di biancheria propria e di terzi per la comunità; attività di confezionamento e riparazione di articoli di abbigliamento ed accessori di qualsiasi materiale.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario e commerciale che risultino strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale. Essa potrà assumere interessenze e partecipazioni (ma non ai fini del collocamento e non nei confronti del pubblico) in altre Società Cooperative od anche in Società di capitali, salvo comunque lo scopo mutualistico. E' tassativamente esclusa la raccolta del risparmio fra i non Soci.

Per il miglior conseguimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione od il potenziamento aziendale ai sensi della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La Cooperativa intende assicurare ai propri Soci tramite la gestione in forma asSociativa della azienda continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali compatibilmente con la salvaguardia degli equilibri economici. Conseguentemente la tutela dei Soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei regolamenti interni.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio della responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame col territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche. La Cooperativa si impegna ad integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo od aderendo a consorzi o ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo, e rendendosi partecipe del rafforzamento del movimento cooperativo nazionale ed internazionale.

La Società si interdice dall'effettuare la raccolta di risparmio tra il pubblico (ex D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), nonché dall'effettuare qualsiasi sollecitazione del pubblico risparmio e qualsiasi attività fiduciaria (ex Lege 216/74) e finanziaria così come definita dalla Legge n. 197/91. La Società non potrà comunque esercitare le operazione previste e disciplinate dalla legge due gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni.

La Cooperativa può ricevere prestiti da Soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo criteri e limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgi-

mento di tale attività sono definite da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

ART. 5 - La Cooperativa può aderire al gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.

TITOLO III

SOCI

ART. 6 - Il numero dei Soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al numero minimo previsto dalla legge. Possono essere Soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali essendo in possesso di adeguate conoscenze tecniche e/o professionali nei settori in cui la Cooperativa svolge le proprie attività e/o in attività connesse o strumentali oppure che comunque, a giudizio dell'Organo amministrativo, possono apportare il loro contributo nel perseguimento dei fini sociali.

Di preferenza i Soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa.

La responsabilità dei Soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

ART. 7 - Possono essere Soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) Soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;

b) Soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;

c) Soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà;

d) Soci sovventori - che partecipano mediante i loro conferimenti a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, nei modi e nei limiti previsti dalla Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 2, Legge 381/1991, il numero dei Soci volontari non potrà superare la metà complessiva dei Soci.

Possono altresì essere Soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali.

Ogni Socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

ART. 8 - La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di Soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., il quale disciplina i loro diritti ed obblighi.

Il numero dei Soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei Soci cooperatori. In tale categoria potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi

sociali.
La durata dell'appartenenza del Socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.
Il Socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio. Tale Socio non potrà vedersi applicato il voto plurimo, né potrà rappresentare altri Soci.
I Soci appartenenti a tale categoria non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, c.c.
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto, il Socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto, sia per il rapporto mutualistico che per quello sociale, allo scadere di tale termine.
Costituiscono cause di esclusione del Socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art. 15 del presente statuto l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine Societaria.
Verificatasi una causa di esclusione, il Socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di inserimento fissato al momento della sua ammissione.
Qualora, al termine del suddetto periodo, il Socio appartenente a tale categoria non abbia esercitato il diritto di recesso, né sia stato escluso nei casi previsti dai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai Soci all'art. 5 del presente statuto.
Il passaggio alla categoria ordinaria di Soci deve essere comunicato all'interessato e annotato con cura dall'Organo amministrativo nel Libro dei Soci.
ART. 9 - L'emissione delle quote destinate ai Soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei Soci che devono stabilire:
a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei Soci cooperatori sulle quote emesse;
c) il termine minimo di durata del conferimento;
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i Soci ordinari;
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche Soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti in relazione all'ammontare dei confe-

rimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei Soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai Soci sovventori non devono superare il terzo dei voti complessivi, spettanti a tutti i Soci.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi del comma 1 del presente articolo, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai Soci ordinari.

ART. 10 - Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda scritta all'Organo di amministrazione, nella quale dichiari di obbligarsi all'osservanza di questo Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali e nella quale indichi:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza;

b) effettiva attività svolta, condizione professionale, specifiche competenze possedute;

c) i motivi della richiesta e la categoria di Socio a cui chiede di essere iscritto;

d) l'entità della quota che si propone di sottoscrivere, la quale non potrà essere inferiore né superiore ai limiti previsti per legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto;

g) nel caso di Soci volontari, la precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali, il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa e la qualità della persona che sottoscrive la domanda, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

ART. 11 - Sull'accoglimento delle domande di ammissione a Socio decide l'Organo di amministrazione deliberando con metodi non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. L'Organo amministrativo ha l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 16, entro 60 (sessanta) giorni dalla decisione.

Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella

nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.
Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta.
Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione dell'Organo di amministrazione relativa all'accettazione della domanda, e previa intimazione da parte dello stesso Organo, questa si intende come non avvenuta.
ART. 12 - Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla legge e dallo statuto i Soci sono obbligati:
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
- della quota sottoscritta;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
b) ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le delibere assunte dall'Assemblea e dall'Organo di amministrazione;
c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dall'Organo di amministrazione.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei Soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.
ART. 13 - La qualità di Socio si perde per morte, recesso ed esclusione.
Nel caso di perdita della qualità di Socio la quota viene rimborsata al Socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale.
ART. 14 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al Socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Ai Soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei Soci in sede di emissione delle quote, ai sensi del precedente art. 9.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al Socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste dal presente statuto.
Per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra Socio cooperatore e Società, il reces-

so ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 15 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Organo di amministrazione può escludere il Socio che:

a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie, i regolamenti interni e le deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione;

b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il Socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il Socio si mantenga inadempiente;

c) senza preventiva autorizzazione scritta dell'Organo di amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa;

d) potrà essere altresì escluso il Socio in caso di fallimento.

ART. 16 - Le deliberazioni prese dall'Organo di amministrazione a norma degli articoli 14 e 15 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato.

Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dal presente statuto.

Tuttavia in questi casi è fatto salvo il diritto del Socio, ove lo preferisca, di proporre opposizione la Tribunale entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del Collegio Arbitrale.

ART. 17 - I Soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote e non del sovrapprezzo eventualmente versato, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto, limitatamente al Socio, divenga operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 18 - In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle

quote interamente liberamente, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 17.
Gli eredi e i legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, comma 2 e 3, c.c.
Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del Socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8. In mancanza si procederà alla liquidazione ai sensi dell'art. 17.
In caso di pluralità di eredi, questi devono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione, nelle forme previste ai sensi del precedente art. 8. In caso contrario, si procederà a liquidazione della quota ai sensi dell'art. 17.
ART. 19 - La Cooperativa è tenuta al rimborso delle quote in favore dei Soci receduti o esclusi e degli eredi del Socio deceduto con le modalità e nei termini di legge.
Il Socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la sua esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 20 - Il capitale sociale è formato:
A. Dal capitale sociale rappresentato da un numero illimitato di quote del valore nominale minimo di Euro 200 (duecento) ciascuna e, se superiori, di un valore multiplo di tale importo.
Gli Enti e le Persone Giuridiche devono sottoscrivere almeno dieci quote o multiplo di dieci.
B. Dal fondo di riserva indivisibile.
Il fondo di riserva indivisibile e' costituito:
- dalle eccedenze attive di bilancio;
- da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici e privati;
C. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le

somme versate dai Soci ai sensi del precedente art. 12.
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i Soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
ART. 21 - Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo volontario con effetto verso la Cooperativa senza previa autorizzazione dell'Organo di amministrazione.
Il Socio che voglia trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste all'art. 8, controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire Socio.
Il provvedimento che nega al Socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il Socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

TITOLO V

BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO

ART. 22 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
ART. 23 - Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.
La relazione degli Amministratori, oltre a quanto disposto dalla Legge, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la Cooperativa opera, dei Soci, di persone non Socie e della comunità tutta.
La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto allo scopo sociale enunciato nel presente Statuto.
La Cooperativa redige altresì il bilancio sociale ai sensi e con le modalità dell'art. 9, secondo comma, del Dlgs. 112/2017.
ART. 24 - Nessun utile può essere distribuito ai Soci; il residuo dell'eventuale eccedenza attiva del bilancio, una volta soddisfatte le norme di Legge che ne regolano la destinazione, fra cui in particolare:

- articoli 3 e 11 della Legge 31 gennaio 1992 n.59 che prevedono la destinazione di una quota del 3% (tre per cento) degli utili al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione;
deve essere integralmente destinato al fondo di riserva indivisibile anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 904 del 16 dicembre 1977.
L'Organo amministrativo che redige il bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.
In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/2001 e successive modificazioni).
In sede di approvazione del bilancio, i soci deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ART. 25 - Sono organi della Cooperativa:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) l'Organo di amministrazione;
c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.
ART. 26 - Le decisioni dei Soci possono essere adottate con metodo assembleare oppure mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Con riferimento alle materie indicate dalla legge o dal presente statuto e nei casi di scioglimento della Società, introduzione e/o soppressione di clausole compromissorie, revoca dello stato di liquidazione, ovvero quando sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
ART. 27 - Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più Soci oppure dall'Organo amministrativo con cui si propone ai Soci, con comunicazione scritta e sottoscritta anche mediante firma digitale inviata con qualsiasi mezzo che garantisca l'avvenuto ricevimento, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato.
Il soggetto promotore deve mettere a disposizione, presso la

sede sociale, la documentazione inerente alla proposta decisione, in modo che tutti i Soci possano prenderne visione.
La risposta dei Soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", unitamente alle eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, alla data ed alla sottoscrizione, anche con firma digitale. La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro sette giorni dall'invio della proposta, i voti favorevoli di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
La mancata risposta nel predetto termine alla proposta di decisione equivale a voto contrario.
Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, manifestato da ciascuno separatamente ed in assenza di formale richiesta di consultazione.
Ogni Socio che non sia moroso nei confronti della Società ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
L'Organo amministrativo, verificato che si sia formata validamente la decisione dei Soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione ai Soci stessi, ai sindaci o al revisore, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel Libro delle Decisioni dei Soci.
La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.
ART. 28 - La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante avviso inoltrato almeno otto giorni prima del termine fissato per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero con posta elettronica, fax o comunque con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal Libro dei Soci. Tale convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove, purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, da fissarsi in giorno diverso da quello della prima.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i Soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.
ART. 29 - L'Assemblea:
a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
b) approva il bilancio di esercizio redatto secondo le vigenti norme di Legge;

c) nomina gli Amministratori e, ove previsto, i Sindaci e ne determina l'eventuale compenso;
d) delibera sull'emanazione di eventuali regolamenti interni e sugli altri argomenti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame dagli Amministratori, nonché sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
e) decide sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di scioglimento anticipato ex art. 2539 del Codice Civile, nonché sulla revoca della liquidazione medesima.
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per deliberare sul relativo bilancio oppure entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni nel caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.
Il bilancio annuale con la relazione dell'Organo di amministrazione deve essere inviato al Collegio Sindacale, ove nominato, almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea e deve essere depositato, insieme alla relazione dello stesso, presso la sede della Società affinché tutti i Soci ne possano prendere visione almeno quindici giorni prima della data sopracitata.
L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo dei Soci. In queste ultime ipotesi la convocazione deve aver luogo entro il termine massimo di venti giorni dalla data della richiesta.
ART. 30 - L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati nelle adunanze.
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta tanto in prima quanto in seconda convocazione.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa l'Assemblea per essere valida deve essere costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione almeno dai 3/5 (tre quinti) dei Soci, siano questi presenti o rappresentati, e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti Soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto.
Per la modifica dell'oggetto sociale è necessario l'intervento di tutti i Soci ed il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) di questi.
ART. 31 - Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e coloro che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun Socio persona fisica ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta; i Soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti.
Il Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri Soci aventi diritto al voto mediante delega scritta.
Ciascun Socio non può rappresentare più di tre Soci. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla Società.
ART. 32 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.
Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, il Presidente è eletto dall'Assemblea.
L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Segretario; il Segretario può essere anche una persona non Socia.
Le votazioni sono sempre palesi.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il verbale dell'Assemblea, quando richiesto per legge, deve essere redatto dal Notaio.
ART. 33 - La Cooperativa è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri eletti dall'Assemblea tra i Soci. Durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
L'Amministratore Unico ovvero i Consiglieri non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.
ART. 34 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera, da spedire almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati, almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. La deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono sempre palesi.
A parità di voti prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.
Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.
Il Consigliere che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad astenersi dal partecipare alla deliberazione.
ART. 35 - L'Organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga

opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.
ART. 36 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuno dei suoi membri, parte delle proprie attribuzioni determinando i poteri, le mansioni ed i compensi.
Tali deleghe dovranno essere attribuite nei limiti previsti dalla legge. Può inoltre conferire mandati speciali anche a terzi per incarichi predeterminati e nominare procuratori speciali.
ART. 37 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico rappresentano la Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie, in ogni sede e grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione o cassazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.
La rappresentanza sociale spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più Consiglieri la rappresentanza della Società da esercitarsi sia disgiuntamente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti nei rispettivi atti di delega.
L'Amministratore Unico può nominare procuratori ad negotia e speciali e conferire mandati speciali anche a non Soci.
ART. 38 - L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato se obbligatorio o per volontà dell'Assemblea anche tra i non soci; lo stesso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
L'organo di controllo è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ed esercita altresì la revisione legale dei conti.
Ai sensi dell'art. 2477 c.c., l'Assemblea dei soci ha altresì facoltà di nominare, in alternativa, un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
ART. 39 - L'organo di controllo controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.
L'organo di controllo può in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e può richiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constatazione nell'apposito Libro dei Verbali.
ART. 40 - I Sindaci, ove nominati, devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee.
I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del

Consiglio di Amministrazione, decadono dall'Ufficio.
I Sindaci devono convocare l'Assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla Legge in caso di omissione da parte degli Amministratori.

TITOLO VII

REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 41 - E' vietata la distribuzione ai Soci di dividendi.
Le riserve sociali non sono ripartibili fra i Soci né durante la vita sociale né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.
In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali versate dai Soci, deve essere devoluto, a norma dell'art. 26 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive variazioni e dell'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 42 - La Cooperativa non può modificare la propria natura di Cooperativa sociale: la modifica di tale natura è causa di scioglimento della Società ex art. 2.484 n. 7 del Codice Civile.
ART. 43 - In caso di scioglimento della Cooperativa l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 30, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri.
ART. 44 - Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra i Soci e la Cooperativa, oppure tra i Soci in dipendenza del presente Statuto e della gestione sociale, ogni controversia relativa alla validità di deliberazioni assembleari, nonché ogni controversia tra Amministratori, Sindaci e Liquidatori, o nei loro confronti, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 5/2003.
Gli Arbitri sono nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società.
Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.
ART. 45 - L'Organo amministrativo dovrà predisporre regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 30.
ART. 46 - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società Cooperative.
Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle Società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.

F.to Francesco Grazi
F.to Simone Ghinassi Notaio

E' copia conforme all'originale, munito delle firme prescritte, redatta su ..... 6 ..... fogli e si rilascia ..... IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE .....
Firenze, li ..... 22 NOV. 2019
Simone Ghinassi Notaio